

Regolamento Europeo n. 1191/2016
in vigore per l'Italia dal 16 febbraio 2019

Tale Regolamento riduce la trafila burocratica ed alleggerisce oneri a carico dei cittadini agevolando la libera circolazione dei documenti pubblici tra gli Stati dell'Unione Europea.

STATI ADERENTI

I seguenti Stati dell'Unione Europea hanno sottoscritto il Regolamento n. 1191/2016 :

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Esenzione dalla legalizzazione e Apostille per i documenti pubblici finalizzati all'accertamento dei seguenti fatti (art. 2, comma 1):

- a) nascita;
- b) esistenza in vita;
- c) decesso;
- d) nome;
- e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- h) scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
- i) filiazione;
- j) adozione;
- k) domicilio e/o residenza;
- l) cittadinanza;
- m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.

Il Regolamento si applica inoltre ai documenti pubblici per esercitare il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento

europeo nello Stato di residenza diverso da quello di cittadinanza (art. 2, comma 2).

Ai fini del regolamento s'intende per «**documenti pubblici**»:

- a) i documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;
- b) i documenti amministrativi;
- c) gli atti notarili;
- d) le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata;
- e) documenti redatti da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti debbano essere presentati sul territorio di un altro Stato membro o agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo.

TRADUZIONI

lo Stato membro in cui viene presentato il documento pubblico **NON** può esigere la traduzione se lo stesso è redatto in una delle sue lingue ufficiali o in una lingua non ufficiale ma espressamente accettata (art. 6, comma 1, lett. a).

Inoltre, la traduzione **NON** può essere richiesta se il documento pubblico (relativo alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all'unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio, alla residenza e all'assenza di precedenti penali) è accompagnato da un modulo standard multilingue, a patto che l'autorità alla quale viene presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni contenute nel modulo siano sufficienti per il trattamento del documento (art. 6 comma 1 lett.b).

Infine, la traduzione certificata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto dello Stato membro dove è stata effettuata è accettata in tutti gli Stati membri.